

Giovedì 29 ottobre 2020

IL CASO DEL GIORNO

Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020 erroneamente versati al recupero

/ Luca FORNERO

Nella pratica può accadere che qualche contribuente, pur possedendo i requisiti per non procedere al pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ex art. 24 del DL 34/2020), abbia ugualmente adempiuto.

PAGINA 2

IL PUNTO PROCEDURE CONCORSUALI

Parametri più favorevoli al debitore per valutare la meritevolezza

/ Antonio NICOTRA

L'omologazione del piano del consumatore presuppone, tra le altre, una verifica condotta dal giudice e rivolta a escludere che il debitore sovraindebitato abbia assunto obbligazioni senza la [...]

PAGINA 9

LAVORO & PREVIDENZA

Ancora una proroga per il divieto di licenziamento

Con il decreto Ristori è portato al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale non è possibile procedere con licenziamenti per motivi economici

/ Luca NEGRINI

Il decreto legge "Ristori", approvato martedì dal Consiglio dei Ministri e firmato ieri in serata dal Presidente Mattarella per essere poi pubblicato in nottata in un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, nel prevedere ulteriori sei settimane di ammortizzatori sociali riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è intervenuto nuovamente sul tema della risoluzione del rapporto di lavoro per motivi economici, rimandando la scadenza del divieto al **31 gennaio 2021**, termine che risulta coincidente, ad oggi, con la fine dello stato di emergenza previsto dall'art. 1, comma 1 del DL 19/2020.

La nuova disposizione è tornata a fissare una **data certa** di scadenza, uguale per tutti, così come era stato con l'originaria previsione contenuta nell'art. 46 del DL 18/2020, che aveva inizialmente fissato il termine a sessanta giorni, poi diventati cinque mesi dopo le modifiche introdotte dal DL 34/2020. Questo rap-

presenta sicuramente un passo avanti, almeno in termini di chiarezza, rispetto alla previsione di cui all'art. 14 del DL 104/2020, che aveva invece ancorato la scadenza del divieto alla fruizione degli ammortizzatori sociali e dell'esonero contributivo previsti nel medesimo decreto.

Si erano così generati non pochi **dubbi** sull'effettiva scadenza del divieto e create diverse categorie di datori di lavoro, per i quali il limite operava a **scadenze variabili**. Il nuovo intervento legislativo è stato reso necessario in particolare per evitare che chi aveva iniziato ad utilizzare senza soluzione di continuità le 18 settimane di cassa previste dall'art. 1 del DL 104/2020, esaurendole al 15 novembre, potesse procedere con un licenziamento per motivi economici a partire dal prossimo 16 novembre. Per gli altri, pur con i dubbi interpretativi di cui si è detto, ci sarebbe stato più tempo per intervenire, perché il termine era destinato a scadere solo con la fine del [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

"Faro" dell'Enea sugli interventi superbonus avviati prima di luglio 2020

Apposita comunicazione per le agevolazioni IMU dei singoli Comuni

Nuovo schema XML per il Country by Country report

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

FISCO

Rivalutazione anche per le azioni quotate dopo il 1° luglio 2020

/ Salvatore SANNA

L'art. 137 del DL 34/2020 convertito (c.d. decreto "Rilancio") ha introdotto una proroga "estiva" per la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni **non** [...]

PAGINA 4

Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020 erroneamente versati al recupero

In assenza di apposita previsione, dovrebbero operare le regole ordinarie in materia di versamenti eccedenti

/ Luca FORNERO

Nella pratica può accadere che qualche contribuente, pur possedendo i requisiti per non procedere al pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ex [art. 24](#) del DL 34/2020), abbia ugualmente adempiuto.

Al di là delle ipotesi di errore, il versamento può essere avvenuto per ragioni **prudenziali**: è il caso, ad esempio, degli [enti non commerciali](#), con riferimento ai quali la possibilità di beneficiare dell'agevolazione è stata confermata solo "sul filo di lana" dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. [25/2020](#), oppure dei contribuenti che, alla data prevista per l'adempimento, non erano sicuri di rispettare i vincoli comunitari e hanno acquisito tale certezza solo successivamente.

Indipendentemente dalle motivazioni dell'intervenuta corresponsione, ci si domanda se sia **possibile** recuperare gli importi versati e, in caso di risposta affermativa, con quali modalità.

In assenza di regole specifiche, sembra ragionevole ritenere che tale recupero possa avvenire in base alle disposizioni generali in tema di pagamenti eccedenti.

Così, l'importo del saldo 2019 non dovuto potrà essere indicato nel **rigo IR28** "Eccedenza di versamento a saldo" della dichiarazione IRAP 2020, ove trova allocazione "l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione" (per via dell'[art. 24](#) del DL 34/2020, in questo caso l'eccedenza sarebbe pari all'intero importo versato).

Per quanto concerne il "recupero" della prima rata dell'acconto 2020, bisogna considerare che, al sussistere dei requisiti per fruire dello "sconto" di cui all'[art. 24](#) del DL 34/2020, l'acconto IRAP complessivamente dovuto per il 2020 è pari a quanto occorre corrispondere a

titolo di seconda rata (*cfr.* circ. Agenzia Entrate n. [27/2020](#), § 1.2) e, quindi, al 50% (per i soggetti [ISA](#)) o al 60% (per i soggetti estranei agli ISA) dell'[IRAP](#):

- indicata nel **rigo IR21** ("Totale imposta") della dichiarazione IRAP 2020, se si adotta il metodo storico;
- che si presume dovuta per il 2020 e che sarà indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021 (supponendo che la numerazione dei rigi resti la medesima), se si adotta il metodo previsionale.

La prima rata versata dai soggetti ISA dovrebbe già coprire l'acconto

Pertanto, entro il prossimo **30 novembre 2020** (oppure 30 aprile 2021, se ricorrono le condizioni per fruire della proroga ex [art. 98](#) del DL 104/2020), qualora il contribuente sia un soggetto ISA, potrà omettere il versamento della seconda rata di acconto, essendo questa già "coperta" dall'importo versato a titolo di prima rata. In proposito, si ritiene non necessario modificare il codice tributo utilizzato per il versamento, presentando istanza di correzione del modello F24 a suo tempo trasmesso, atteso che, in base alle disposizioni generali, il contribuente può decidere di versare l'intero acconto dovuto già entro il termine previsto per la prima rata.

Se, invece, il contribuente non è un soggetto ISA, entro il 30 novembre 2020 verserà, a titolo di **seconda rata**, il 20% del dovuto, di modo tale da raggiungere, con il 40% già corrisposto come prima rata, l'importo complessivamente dovuto quale acconto per il 2020.

Eventuali eccedenze a credito che dovessero ancora emergere potranno essere gestite nella **dichiarazione IRAP 2021** con le consuete modalità.

Ancora una proroga per il divieto di licenziamento

Con il decreto Ristori è portato al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale non è possibile procedere con licenziamenti per motivi economici

/ Luca NEGRINI

Il decreto legge "Ristori", approvato martedì dal Consiglio dei Ministri e firmato ieri in serata dal Presidente Mattarella per essere poi pubblicato in nottata in un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, nel prevedere ulteriori sei settimane di ammortizzatori sociali riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è intervenuto nuovamente sul tema della risoluzione del rapporto di lavoro per motivi economici, rimandando la scadenza del divieto al **31 gennaio 2021**, termine che risulta coincidente, ad oggi, con la fine dello stato di emergenza previsto dall'[art. 1](#), comma 1 del DL 19/2020.

La nuova disposizione è tornata a fissare una **data certa** di scadenza, uguale per tutti, così come era stato con l'originaria previsione contenuta nell'[art. 46](#) del DL 18/2020, che aveva inizialmente fissato il termine a sessanta giorni, poi diventati cinque mesi dopo le modifiche introdotte dal DL [34/2020](#). Questo rappresenta sicuramente un passo avanti, almeno in termini di chiarezza, rispetto alla previsione di cui all'[art. 14](#) del DL 104/2020, che aveva invece ancorato la scadenza del divieto alla fruizione degli ammortizzatori sociali e dell'esonero contributivo previsti nel medesimo decreto.

Si erano così generati non pochi **dubbi** sull'effettiva scadenza del divieto e create diverse categorie di datori di lavoro, per i quali il limite operava a **scadenze variabili**. Il nuovo intervento legislativo è stato reso necessario in particolare per evitare che chi aveva iniziato ad utilizzare senza soluzione di continuità le 18 settimane di cassa previste dall'[art. 1](#) del DL 104/2020, esaurendole al 15 novembre, potesse procedere con un licenziamento per motivi economici a partire dal prossimo 16 novembre. Per gli altri, pur con i dubbi interpretativi di cui si è detto, ci sarebbe stato più tempo per intervenire, perché il termine era destinato a scadere solo con la fine del corrente anno.

A questo punto, almeno fino alla **fine di gennaio 2021**, non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non è altresì possibile recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'[art. 3](#) della L. 604/66.

Il DL "Ristori" ha, invece, mantenuto ferma la disciplina prevista dall'art. 14 del DL 104/2020 per quanto riguarda le **eccezioni** al divieto di licenziamento.

Resta ferma la disciplina per le eccezioni al divieto di licenziamento

Di conseguenza, si potrà procedere alla risoluzione del

rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di una clausola sociale, oltre che nei casi di cessazione dell'attività dell'impresa, di fallimento e di un accordo sindacale aziendale che autorizzi l'esodo incentivato di volontari.

In particolare, per quanto riguarda la **cessazione** dell'attività d'impresa, la stessa dovrà essere **definitiva** e riguardare **l'intera azienda**, non essendo sufficiente la chiusura di un'unità produttiva o di un reparto, e dovrà essere accompagnata dalla messa in liquidazione della società, senza una cessione di beni e attività tale da configurare un trasferimento d'azienda ai sensi dell'[art. 2112](#) c.c.

Nel caso di **fallimento** dell'impresa non dovrà essere previsto l'esercizio provvisorio ovvero lo stesso dovrà essere cessato, mentre, se l'esercizio provvisorio riguarda solo un ramo dell'azienda, si potrà procedere con i licenziamenti in deroga al divieto di legge per i dipendenti impiegati in settori dell'azienda non compresi tra quelli per cui è stato disposto l'esercizio provvisorio.

Infine, il divieto di licenziamento potrà essere derogato in forza di un **accordo** collettivo aziendale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che preveda l'adesione dei dipendenti a un esodo incentivato.

Con la proroga fino al 31 gennaio prossimo il periodo nel quale alle aziende è inibito di procedere alla risoluzione di rapporti di lavoro per motivi economici ha superato i **dieci mesi**, in quanto era iniziato lo scorso 17 marzo 2020. Da alcune dichiarazioni, rilasciate da esponenti del Governo prima dell'approvazione di quest'ultimo decreto legge, sembra addirittura che questa non sia neppure destinata a rimanere l'ultima e definitiva proroga, perché è già stato preannunciato che a ulteriori prolungamenti della durata degli ammortizzatori sociali emergenziali si dovrebbe accompagnare anche un **ulteriore differimento** del termine di scadenza del divieto, almeno per le aziende che utilizzeranno tali ammortizzatori.

Quella che doveva essere una misura emergenziale e provvisoria rischia di diventare una norma di **lungo periodo**, ma è evidente che più viene prolungato l'intervallo di tempo in cui sono inibite riduzioni di personale maggiore sarà il numero dei licenziamenti una volta venuto meno il divieto, creando così una situazione nella quale il mercato del lavoro avrà notevoli difficoltà a riassorbire in tempi brevi le persone che avranno perso il lavoro.

Rivalutazione anche per le azioni quotate dopo il 1° luglio 2020

I requisiti per applicare il regime agevolato, infatti, si devono verificare alla data di riferimento

/ Salvatore SANNA

L'art. 137 del DL 34/2020 convertito (c.d. decreto "Rilancio") ha introdotto una proroga "estiva" per la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni **non negoziate** in mercati regolamentati, originariamente prevista dall'art. 5 della L. 448/2001 e più volte oggetto di riproposizioni a opera di successivi provvedimenti.

Si tratta di un'agevolazione che consiste nella possibilità di adeguare il costo o valore di acquisto delle azioni o quote non detenute in regime d'impresa, al fine di **ridurre le eventuali plusvalenze** emergenti in sede di realizzo che rientrano tra i redditi diversi (artt. 67 e 68 del TUIR); in particolare, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume quale costo fiscale il valore della frazione di patrimonio netto della società determinato sulla base di un'apposita perizia giurata di stima.

Per avvalersi della versione estiva della rivalutazione del 2020, occorre possedere la partecipazione alla data del **1° luglio 2020** ed entro il **15 novembre 2020** è necessario:

- far redigere e giurare un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione dell'**imposta sostitutiva dell'11%** sul valore periziato, da parte del contribuente.

Per avvalersi della riapertura di cui al DL 34/2020, il requisito del possesso della partecipazione deve essere verificato alla data del 1° luglio 2020. Pertanto, non possono beneficiare della disciplina in esame i soggetti che non risultavano possessori delle partecipazioni in tale data.

Inoltre, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002 n. 12 (§ 2), "deve trattarsi di diritti o titoli **non quotati**, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati".

Sempre nel documento di prassi in parola si chiarisce anche che possono procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto i soggetti che alla data di riferimento (nel caso di specie al 1° luglio 2020) risultano titolari di partecipazioni non quotate "anche se, **successivamente a tale data**, sia stata deliberata l'ammissione alla quotazione delle partecipazioni".

Questo significa che se la quotazione dei titoli in possesso della persona fisica che intende aderire al regime agevolato è prevista solo a partire da ottobre 2020, il requisito sopra menzionato può dirsi rispettato, in quanto occorre guardare alla situazione in essere al 1° luglio 2020: questi titoli, quindi, potrebbero beneficiare

della rideterminazione del costo fiscale ex art. 5 della L. 448/2001 secondo la proroga prevista dal DL 34/2020. Ai fini che qui interessano, si segnala poi che la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 3 settembre 2020 n. 308 ha **equiparato** la negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione (nella fattispecie, l'**AIM**) ai mercati regolamentati per i quali risulta preclusa l'agevolazione.

L'operazione non deve mascherare un recesso

Sempre sul tema della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni possedute da soggetti non imprenditori, si ritiene utile segnalare due interventi dell'Agenzia delle Entrate che hanno considerato **abusiva** delle operazioni di c.d. "**leveraged cash out**".

In particolare, la risposta a interpello 5 agosto 2020 n. 242 ha rilevato l'abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 per un'operazione:

- basata sulla costituzione di una newco che contrae un debito bancario per l'**acquisizione** delle partecipazioni nella società target;
- seguita dalla **cessione** alla stessa delle quote della società target **previamente rivalutate** dai soci ex art. 5 della L. 448/2001;
- che termina con una fusione inversa della newco nella società target che consente l'ingresso di un nuovo socio in quest'ultima.

È stato ritenuto, infatti, che i soci avrebbero conseguito un vantaggio fiscale indebito derivante dall'aggiramento del regime fiscale sul recesso c.d. "tipico" che avrebbe dato luogo all'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Nello stesso senso, si era già espressa anche la risposta a interpello 23 agosto 2019 n. 341, la quale ha censurato una sequenza di operazioni così strutturata:

- rivalutazione, da parte dei soci che intendono fuoriuscire dalla compagine di una società di famiglia, delle partecipazioni con pagamento dell'imposta sostitutiva;
- cessione delle partecipazioni a una newco costituita dai soci che intendono proseguire l'attività;
- incorporazione della newco da parte della società di famiglia con un'operazione di fusione inversa.

Tuttavia, in merito a quest'ultimo caso la dottrina ha osservato che si verifica una situazione "di arrivo" **diversa da quella di partenza** e che pertanto la fattispecie non dovrebbe essere qualificata *tout court* come un'operazione circolare.

"Faro" dell'Enea sugli interventi superbonus avviati prima di luglio 2020

Tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020 devono essere incluse nel piano di controlli documentali o *in situ*

/ Enrico ZANETTI

Per poter rientrare nella disciplina del **superbonus al 110%**, le spese relative agli interventi agevolati devono essere "sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021" ([art. 119](#) comma 1 del DL 34/2020).

Questa **finestra** è ampliata fino al 30 giugno 2022 con riferimento ai soli interventi agevolati effettuati da Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti equivalenti ([art. 119](#) comma 3-*bis* del DL 34/2020).

Come confermato dalla circ. Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. [24](#) (§ 4), il **momento** di sostenimento della spesa va individuato:

- in base al principio di cassa (ossia in base alla data in cui si verifica il pagamento), se le spese sono sostenute da un soggetto che non agisce nell'esercizio di impresa;

- in base al principio di competenza economica (di cui all'[art. 109](#) del TUIR), se le spese sono sostenute da un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa (ivi compreso il caso in cui tale soggetto determini il reddito di impresa sulla base del regime "improntato al principio di cassa", di cui all'[art. 66](#) del TUIR).

Con riguardo ai soggetti che individuano **per cassa** il momento di sostenimento della spesa, nel particolare caso in cui si intenda fruire del superbonus al 110% mediante applicazione da parte del fornitore di uno sconto sul corrispettivo che copre l'intero corrispettivo dovuto, pare corretto ritenere che, in assenza di pagamenti per cassa, la data di sostenimento della spesa coincida con la data di emissione del documento (fattura), da parte del fornitore, con indicazione di uno sconto *ex* [art. 121](#) del DL 34/2020 che azzerà il pagamento dovuto dal committente.

La [FAQ](#) n. 1, sul sito dell'ENEA tra le FAQ condivise con MISE e Agenzia delle Entrate con "pubblicazione ottobre 2020", sottolinea che il superbonus al 110% può trovare applicazione per le spese sostenute nella finestra temporale agevolata anche con riguardo ad interventi avviati **prima** del 1° luglio 2020, purché risultino rispet-

tati tutti i requisiti previsti dall'[art. 119](#) del DL 34/2020 (che, per gli interventi di efficienza energetica, implicano, tra gli altri, il rilascio di una attestazione di prestazione energetica relativa alla situazione dell'edificio anche ante intervento, oltre che post).

Giova però sottolineare che, in questi casi, l'[art. 5](#) comma 3 del DM 6 agosto 2020 "Asseverazioni" accende un vero e proprio "faro" in termini di **controlli**, perché prevede espressamente che tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020 debbano essere incluse nel piano di controlli documentali o *in situ* che deve essere elaborato dall'ENEA.

L'[art. 5](#) del DM 6 agosto 2020 "Asseverazioni" stabilisce infatti che l'ENEA elabori e sottoponga, alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del MISE, un programma di **controlli a campione** sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse.

Controlli in situ non inferiori al 10% delle istanze sottoposte a controllo

Tale **programma** deve però assicurare in ogni caso:

- controlli a campione su un numero di asseverazioni pari come minimo al 5% delle asseverazioni annualmente presentate;
- controlli su tutte le asseverazioni presentate in relazione a interventi avviati prima del 1° luglio 2020;
- una ripartizione tra controlli documentali e controlli *in situ*, tale per cui i controlli in situ non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo.

Le **risultanze** dei controlli a campione sono trasmesse dall'ENEA alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del MISE, anche al fine dell'avvio degli eventuali procedimenti sanzionatori.

Apposita comunicazione per le agevolazioni IMU dei singoli Comuni

Spetta al contribuente, e al suo professionista, verificare eventuali obblighi dichiarativi aggiuntivi e, soprattutto, modi e tempi di tali comunicazioni

/ Stefano SPINA

La maggior parte dei contribuenti (sono escluse alcune categorie di immobili indicate dal decreto "Ristori" e dall'[art. 78](#) del DL 104/2020 convertito), avvicinandosi la fine dell'anno, dovranno iniziare a pensare al pagamento della **seconda rata** dell'IMU 2020 e a tutti gli adempimenti connessi.

Le aliquote in corso di **deliberazione** da parte dei Comuni dovevano essere pubblicate, entro il 28 ottobre, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, consultabile al seguente link :

www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

Al riguardo il decreto del Ministero dell'Interno [30 settembre 2020](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2020) ha ulteriormente differito al 31 ottobre 2020 il termine per la deliberazione dei **bilanci di previsione** 2020/2022 degli enti locali e con esso il termine per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta di cui all'[art. 1](#) comma 779 della L. 160/2019.

Un adempimento che a volte viene trascurato è la **comunicazione**, al fine di usufruire di riduzioni o agevolazioni previste dai singoli regolamenti comunali, di quelle fattispecie che incidono sulla base imponibile o sulla determinazione dell'imposta, non ricomprese nel modello di dichiarazione IMU.

La comunicazione può assumere le denominazioni più varie quali "Comunicazione di destinazione d'uso dell'immobile" per il Comune di Torino oppure "Comunicazione" per il comune di Monza e trova il suo fondamento non tanto nel dettato normativo ma nei **singoli regolamenti** comunali i quali solitamente condizionano la fruizione di determinate aliquote agevolate alla tempestiva comunicazione del presupposto agevolativo.

Tale adempimento, con riferimento all'ICI di cui al DLgs. [504/92](#), è stato legittimato dalla Corte di Cassazione la quale in più sentenze (22 luglio 2020 n. [15613](#), 6 maggio 2019 n. 11795 e 5 luglio 2018 n. 17642) ha affermato che la comunicazione rappresenta il mezzo attraverso il quale il Comune può essere messo in grado di **controllare** l'effettiva sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio.

Tuttavia, in forza della più ristretta delega prevista in

tema di IMU dall'[art. 1](#) comma 777 della L. 160/2020, tale facoltà potrebbe essere messa in discussione.

Peraltro si segnala, di indirizzo contrario, la C.T. Reg. Lazio n. 3 giugno 2020 n. [1367/13/20](#) (si veda "[Agevolazioni ICI per gli immobili in comodato anche senza comunicazione](#)" del 5 ottobre 2020) secondo cui le **agevolazioni ICI** devono essere riconosciute anche se il contribuente ha ommesso di presentare al Comune la comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni per usufruirne.

Tornando all'adempimento occorre tenere conto anche dei tempi entro i quali le comunicazioni devono essere presentate nonché le modalità di presentazione.

Tornando all'esempio del comune di Torino la comunicazione deve essere presentata **entro il 31 dicembre** dell'anno di riferimento, esclusivamente in forma telematica, collegandosi alla pagina web "Torinofacile" all'indirizzo <https://servizi.torinofacile.it/info/tributi-imposte>.

La comunicazione riguarda ad esempio le **unità abitative**, con esclusione delle pertinenze, locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell'[art. 2](#) comma 3 della L. 431/98 a coloro che le utilizzano come abitazione principale e quindi con coincidenza della residenza anagrafica e della dimora abituale, oppure per le locazioni universitarie di studenti fuori sede in base all'[art. 5](#) comma 2 della L. 431/98.

Poiché per porre in essere l'adempimento occorre possedere le credenziali di accesso SPID o Torino facile o CIE o Certificato digitale la comunicazione può essere **presentata direttamente** dall'interessato oppure da un delegato. A tal fine il Comune ha predisposto un modello di delega con cui, ad esempio, il cliente dello studio può delegare un qualunque collaboratore, purché in possesso delle credenziali di accesso a Torinofacile, all'esecuzione di tale adempimento.

Alla luce di quanto sopra spetta al contribuente, ed al suo professionista, verificare per ogni Comune eventuali obblighi dichiarativi aggiuntivi e, soprattutto, le modalità ed i tempi di tali comunicazioni, questo a pena di perdere l'agevolazione o l'esenzione da imposta.

Nuovo schema XML per il Country by Country report

Le modifiche si applicano alle rendicontazioni trasmesse a decorrere dal 1° gennaio 2021

/ Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, ieri, il provvedimento n. 339016 del 27 ottobre 2020, il quale **sostituisce** l'allegato tecnico al provv. n. [275956](#) del 28 novembre 2017, recante la definizione delle modalità attuative per la presentazione della rendicontazione Paese per Paese (c.d. **Country by Country reporting**) di cui all'[art. 1](#) commi 145-146 della L. 208/2015.

Le modifiche adottate con il nuovo provvedimento si applicano, per espressa previsione normativa, alle rendicontazioni trasmesse a decorrere **dal 1° gennaio 2021**.

Si ricorda che l'adempimento in esame è strutturato in due fasi.

In un primo momento, la società tenuta alla rendicontazione deve comunicare questo obbligo all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della **dichiarazione dei redditi** del periodo oggetto di rendicontazione: ciò avviene compilando il rigo RS268 del modello REDDITI. Le altre società del gruppo residenti indicano l'identità e la residenza del soggetto (capogruppo o altra società) tenuto all'obbligo.

Successivamente, e nello specifico entro **12 mesi** dall'ultimo giorno del periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, avviene la trasmissione vera e propria dei country by country report all'Agenzia delle Entrate. Per i soggetti con periodo di imposta 2019 "solare", il termine scade quindi il 31 dicembre 2020.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate del country by country report deve essere effettuata utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, predisponendo i file secondo il **formato .xml** ad hoc.

L'Agenzia delle Entrate provvede poi a trasmettere i dati alle altre giurisdizioni interessate **entro 15 mesi** dall'ultimo giorno del periodo d'imposta oggetto di rendicontazione.

Come accennato in premessa, il provv. n. 275956/2020 modifica le modalità di comunicazione dei dati predisposti secondo il formato XML descritto nell'allegato tecnico.

Il nuovo provvedimento sostituisce, in particolare, tale allegato tecnico al fine di aggiornare le regole tecniche di compilazione della comunicazione per recepire le modifiche introdotte allo **schema XML internazio-**

nale Country by Country report adottato dall'OCSE nel giugno 2019 con il documento "Country-by-Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations", Version 2.0 – June 2019.

Vengono, inoltre, introdotte ulteriori regole per migliorare la qualità dei dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

Fino al 31 dicembre 2020 vale il "vecchio" schema

Secondo quanto specificato nelle motivazioni al nuovo provvedimento, che recepiscono naturalmente su questo punto le indicazioni emerse in sede internazionale, il nuovo schema XML si applica a tutte le comunicazioni effettuate dalle entità tenute alla rendicontazione Paese per Paese a decorrere dal **1° gennaio 2021**.

In altre parole, le entità tenute alla rendicontazione possono utilizzare il **precedente** schema XML nella predisposizione delle comunicazioni annuali da effettuare entro il 31 dicembre 2020 (periodo di imposta 2019 "solare"); diversamente, le società adotteranno il **nuovo** schema XML per le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento al periodo di imposta 2020 "solare".

Le modifiche allo schema XML saranno applicabili, invece, negli scambi tra l'Agenzia delle Entrate e le altre amministrazioni a decorrere dal **1° febbraio 2021**.

Ciò comporta, sempre in base a quanto specificato nelle motivazioni al provvedimento, che l'Agenzia delle Entrate effettuerà l'invio delle rendicontazioni Paese per Paese, relative al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019, alle altre Amministrazioni, nel mese di gennaio 2021.

Si tratterebbe, quindi, di un termine **più ristretto** rispetto a quello di legge di 15 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta oggetto di rendicontazione (che, con riferimento al periodo di imposta 2019 "solare", consentirebbe la trasmissione entro il **31 marzo 2021**, anziché entro il termine stabilito dal provvedimento del 31 gennaio 2021). Ciò dovrebbe essere dovuto all'impossibilità di utilizzare il vecchio schema XML dopo il 31 gennaio 2021 anche all'atto dell'invio dei CbCR alle altre Amministrazioni.

Intelligenza artificiale per professionisti e imprese alla prova applicativa

Può rappresentare un valido aiuto per le attività amministrative tipiche a basso valore aggiunto degli studi professionali e delle imprese

/ Paolo BIANCONE, Paolo MESSINA e Silvana SECINARO

La pandemia sta ridando con forza ai professionisti il ruolo di consulenti strategici aziendali e per svolgerlo al meglio occorre sgravare gli studi professionali di mansioni ripetitive e, al tempo stesso, ad alto rischio di errore umano.

L'intelligenza artificiale può rappresentare un importante aiuto in quanto consente di **automatizzare** attività amministrative a basso valore aggiunto tipiche degli studi e delle imprese, reimpiegando le risorse umane in attività più complesse e ad **alto valore aggiunto** (si veda, ad esempio, "[Risparmio di tempo per commercialisti e imprese con l'automazione intelligente](#)" del 9 ottobre 2020).

Un sistema adattivo intelligente è in grado di analizzare i **flussi di lavoro**, combinando dati storici e tenendo conto di variabili di volatilità dell'organizzazione. Operativamente si traduce nell'importazione di dati storici, come, ad esempio, scontrini emessi, fatturato del giorno, meteo, azioni della concorrenza, eventi, ecc.) e nella contabilizzazione o catalogazione secondo criteri basati su parole chiave e memorizzazione di precedenti fatti simili.

Allo stesso modo, la tecnologia intelligente è in grado di produrre **automatismi** nell'inserimento dei dati in contabilità dalla fonte del dato, per esempio fatture in pdf o in altro formato proveniente dal Sistema di Interfaccia fiscale, garantendo l'aggiornamento automatico dei dati di bilancio. L'identificazione della natura della prestazione resa o ricevuta avviene tramite parole chiave che il sistema riconosce e archivia in ottica **reportistica**.

I cruscotti intelligenti di visione, poi, garantiscono in tempo reale l'**analisi dei dati** delle aziende clienti, mettendo in evidenza la gestione dei flussi di cassa dei clienti, il reminder automatico delle scadenze fiscali e la mancanza anomala di informazioni contabili ripetute nell'aggiornamento dei report. Non accadrà più, quindi, che ci sia "distrazione" contabile su alcuni documenti.

La tecnologia intelligente è anche in grado di individuare la **competenza** di costi o ricavi infrannuali legati alla lettura delle parole della fattura.

Gli algoritmi di Machine Learning e di Intelligenza Artificiale distinguono, inoltre, i dati rilevanti ai fini fiscali dalle altre informazioni, per poi classificare il tut-

to nell'archivio predisposto. Vengono così suddivisi i dati in categorie precise, dai codici fiscali alla data delle fatture, passando per le ragioni sociali, i Paesi, la tipologia di beni e via dicendo, per permettere ricerche rapide e monitoraggi continui ed efficienti.

Per di più, basandosi sull'analisi automatica dei dati processati, il software è in grado di individuare dei **trend** e, in base a essi, di segnalare **eventuali anomalie**. Gli algoritmi intelligenti possono dialogare con i software di studio e consentire di risparmiare tempo nella ricerca della documentazione; inoltre, la tecnologia di intelligenza artificiale è in grado di favorire il contatto automatico per mail al cliente per ottenere informazioni mancanti, così come è in grado di evidenziare all'interno delle fatture da verificare i c.d. "Outlier", vale a dire **valori anomali** rispetto alla restante parte dei documenti verificati.

L'A.I. consente di ridurre i costi e di aumentare la produttività

L'intelligenza artificiale consente al professionista l'opportunità di minimizzare i controlli, ma anche di incrementare il focus e la conoscenza delle **dinamiche aziendali**.

Negli Stati Uniti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione aziendale è diffuso e genera effetti positivi in termini di risparmio di tempo e efficacia di risultato. Sono molto diffusi algoritmi in grado di effettuare riconciliazione dei pagamenti riconoscendo anche i possibili insoluti e alimentando tempestivamente la piattaforma di recupero del credito. Per di più, la tecnologia intelligente attiva le strategie di sollecito e recupero pensate dal credit manager, rimanendo strettamente sintonizzata con la soluzione di riconciliazione per essere informata degli esiti (positivi e non) dei solleciti.

La sfida dei professionisti 4.0 si gioca, dunque, in chiave di **velocità e modernizzazione**.

L'intelligenza artificiale aiuta imprese, studi professionali e di consulenza, a ridurre i costi, sviluppare strategie basate sui dati, valutare i rischi e diventare più produttivi. Questo e molto altro è trattato nel corso <https://www.eutekne.it/public/landing/corsoai/index.html>

Parametri più favorevoli al debitore per valutare la meritevolezza

Si applicano, in via anticipata, i principi del Codice della crisi sul sovraindebitamento

/ Antonio NICOTRA

L'omologazione del piano del consumatore presuppone, tra le altre, una verifica condotta dal giudice e rivolta a escludere che il debitore sovraindebitato abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero abbia colposamente determinato il **sovraindebitamento**, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ([art. 12-bis](#) comma 3 della L. 3/2012).

Ai fini della valutazione della c.d. **meritevolezza** del debitore sovraindebitato è invalsa, nella giurisprudenza di merito, una lettura dell'[art. 12-bis](#) della L. 3/2012 – anche in base a un raffronto con la disciplina fallimentare, che, invece, è legata dai profili di meritevolezza soggettiva – propensa ad **ampliare** le maglie di accesso al piano del consumatore, al fine di evitare l'esposizione del debitore a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità (Trib. Ancona 16 luglio 2019 n. [194](#) e Trib. Ancona [9 settembre 2019](#); si veda "[Giudizio di meritevolezza a maglie larghe per il consumatore](#)" del 5 marzo 2020).

A tal proposito, oltre le situazioni in cui la genesi del sovraindebitamento è ascrivibile ad avvenimenti **esterni**, non imputabili al debitore, quali la perdita del lavoro o la malattia di un proprio familiare (*cfr.* Trib. Avellino [23 dicembre 2019](#), Trib. Napoli [11 gennaio 2018](#), Trib. Cagliari [11 maggio 2016](#) e Trib. Pistoia [28 febbraio 2014](#)), ovvero la separazione personale dal coniuge o dal convivente more uxorio, sono stati omologati piani del consumatore in cui erano ravvisabili profili di **responsabilità** del debitore nella causazione del sovraindebitamento (ad esempio: per essere affetto da ludopatia, *cfr.*, tra le altre, Trib. Vicenza [24 settembre 2020](#) e Trib. Torino 11 aprile 2019 n. [124](#); per aver costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori, *cfr.* Trib. Prato [28 settembre 2016](#); per essersi affidato all'intervento dei propri genitori, *cfr.* Trib. Benevento [3 marzo 2017](#); si veda "[Debitore non meritevole con debiti fiscali e contributivi non pagati](#)" del 25 febbraio

2020).

Tale impostazione è avvalorata dal **Codice** della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 1° settembre 2021 ([art. 5](#) del DL 23/2020 conv. L. [40/2020](#)).

L'[art. 69](#) comma 1 del DLgs. 14/2019, infatti, impedisce al consumatore l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave**, malafede o frode e, quindi – come evidenziato in dottrina –, secondo un clima ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è (più) sufficiente a escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa **lieve**.

La giurisprudenza ha così impiegato un'interpretazione storico-**evolutiva** delle norme, che privilegia l'intenzione del legislatore per come esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina (Cass. 29 marzo 2019 n. [8980](#) e 10 maggio 2019 n. 12552; *cfr.* anche Cass. 30 gennaio 2019 n. [2657](#)) e consente una lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa.

Tra i parametri più favorevoli si annovera la colpa grave

Da ultimo, il Tribunale di Vicenza [24 settembre 2020](#) ha precisato che, ai fini della valutazione della meritevolezza del debitore sovraindebitato – nella specie, si trattava di un debitore affetto da ludopatia – che intende accedere al piano del consumatore, è coerente con il *favor debitoris*, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di **successione** nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione **anticipata** dei parametri del Codice della crisi più favorevoli al debitore. Tra questi, si annovera la colpa grave (in luogo della colpa generica), che costituisce il requisito *ad impediendum* dell'accesso alla nuova procedura (in tal senso, *cfr.* anche Trib. Ancona 16 luglio 2019 n. 194).

Maggiorazione della pensione di invalidità riconosciuta d'ufficio

Gli arretrati verranno saldati con le mensilità di novembre e dicembre 2020

/ REDAZIONE

Con la sentenza n. 152/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'[art. 38](#) comma 4 della L. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che l'**incremento** del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. "incremento al milione") fosse concesso "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" e non anche "ai soggetti di età superiore a diciotto anni".

In applicazione di tale pronuncia, l'[art. 15](#) del DL 104/2020 (decreto "Agosto"), modificando la norma del 2001, ha disposto che con effetto dal **20 luglio 2020** tale incremento venga riconosciuto a tutti coloro di età superiore a 18 anni.

Sul punto, è intervenuto ieri l'INPS, con il messaggio n. [3960](#), fornendo indicazioni relativamente alle modalità di pagamento dell'incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi.

Come già anche indicato con la circolare n. [107/2020](#) (si veda "[Via libera dell'INPS all'incremento delle pensioni di inabilità per gli invalidi civili](#)" del 24 settembre 2020), a tali soggetti la maggiorazione economica è riconosciuta **d'ufficio**, senza che sia necessario presentare un'ulteriore domanda, con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno saldate an-

che le competenze arretrate dal 20 luglio 2020.

L'importo spettante per il 2020, precisa l'INPS, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma, pari a:

- 8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati;
- 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli **coniugati**.

In caso di variazione dei redditi tale da incidere sul diritto alla maggiorazione, la stessa non potrà essere riconosciuta d'ufficio, ma l'interessato dovrà presentare una domanda telematica di **ricostituzione reddituale** e attendere l'esito.

Conto corrente obbligatorio per le pensioni superiori a 1.000 euro

Infine, l'INPS ricorda che le pensioni di importo superiore ai 1.000 euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. Ciò comporta che i pensionati che hanno sempre percepito la pensione in contanti, che a seguito della maggiorazione hanno diritto ad un importo superiore a 1.000 euro, dovranno provvedere ad aprirsi un conto corrente, comunicando all'INPS il relativo IBAN.

Esonero contributivo per novembre 2020 in favore delle filiere agricole

Prevista inoltre la sospensione dei contributi per le aziende interessate dagli interventi restrittivi e la proroga del REM

/ Daniele SILVESTRO

Tra le diverse novità in materia di lavoro, il DL "Ristori" interviene anche con misure di assistenza e sostegno nei confronti di **imprese** e **lavoratori**, nonché per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19.

In particolare, oltre alle novità sulla cassa integrazione (si veda "[Ulteriori sei settimane di CIG COVID-19 con possibile contributo addizionale](#)" del 28 ottobre 2020), il decreto in argomento – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – prevede la **sospensione** dal versamento dei contributi per le aziende dei settori economici interessati dalle misure restrittive, un nuovo esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e la proroga del reddito di emergenza.

Con riguardo al primo punto, come confermato dal Ministero del Lavoro con un [comunicato](#), il DL "Ristori" stabilisce la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il **mese di novembre**, in favore delle aziende interessate dalle misure restrittive adottate dal Governo.

In merito alle ulteriori agevolazioni, si segnala l'introduzione di un nuovo esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della **pesca** e dell'**acquacoltura** (comprese le aziende produttrici di vino e birra), allo scopo di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19.

Le filiere sopra indicate risultano essere infatti tra i soggetti particolarmente danneggiati dalle misure restrittive messe in atto dal Governo per limitare la diffusione del virus COVID-19, tenuto conto della quota significativa di prodotto agroalimentare nazionale, inclusi vini e bevande, che viene assorbita da ristoranti e pizzerie.

Nello specifico, per i suddetti soggetti viene previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la **quota a carico dei datori** di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'agevolazione è comunque ammessa nei limiti della contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni

delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Quest'ultimo è riconosciuto sui versamenti riguardanti il periodo retributivo del mese di **novembre 2020**, il cui termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS risulta essere il 16 dicembre 2020.

Rispetto, invece, ai datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione della manodopera agricola occupata nel predetto mese di novembre, da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero viene riconosciuto sui versamenti in scadenza al **16 giugno 2021**.

Lo stesso esonero è fruibile, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020, anche in relazione ai **lavoratori agricoli autonomi**, ovvero sia gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni. Per tali soggetti l'esonero viene riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020, nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

In entrambi i casi, resta confermata l'**aliquota di computo** delle prestazioni pensionistiche.

Sempre in materia di agevolazioni contributive, si vuole sottolineare la riproposizione dell'esonero alternativo alla fruizione della cassa integrazione. Infatti, il DL "Ristori" prevede per i datori di lavoro privati, ad eccezione di quello agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19, la possibilità di fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (di cui all'[art. 3](#) del DL 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di **4 settimane**, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Confermata, infine, la proroga del **reddito di emergenza** (REM) del valore mensile fino a 800 euro.

Aumentano i permessi di soggiorno convertibili in permessi di lavoro

L'art. 1 del DL 130/2020 aggiorna l'elenco: l'intento del legislatore è di ampliare il novero degli stranieri che possono regolarmente lavorare in Italia

/ Roberto Maria MEOLA

Il DL [130/2020](#) (c.d. "decreto sicurezza e immigrazione") recante misure in materia di sicurezza, immigrazione e protezione internazionale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre, è entrato in vigore il **22 ottobre 2020**.

L'[art. 1](#), rubricato "Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera", introduce il comma 1-bis all'art. 6 del Testo unico immigrazione (DLgs. [286/1998](#)), aggiornando l'**elenco** dei **permessi di soggiorno** convertibili in "permessi di soggiorno per motivi di lavoro", oggi disciplinato dall'[art. 14](#) del DPR 394/1999.

Può ora essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro il permesso per calamità naturali; la decisione è legata alla scelta del legislatore di abrogare, con il decreto in commento, la connotazione emergenziale dello stesso, per il quale il presupposto della "situazione eccezionale e contingente" diventa "situazione di gravità".

Anche il permesso per motivi religiosi, evidentemente non limitati al durare di una missione o ad attività strettamente collegate alla stessa, come invece accadeva in precedenza, rientra ora nel novero dei **permessi convertibili**.

Il decreto in esame introduce poi la convertibilità del permesso di soggiorno per attività **sportiva** e di quello per attività **artistica**, spesso essendo tali attività anche le attività lavorative (anche potenziali) di chi le svolge.

Il decreto interviene inoltre sul permesso di soggiorno per **assistenza ai minori** rilasciato, ai sensi dell'[art. 31](#), comma 3 del DLgs. 286/1998, dal Tribunale per i minorenni, anche sulla base della capacità economica del soggetto in favore del quale viene rilasciato. Diviene dunque **imprescindibile** l'attività lavorativa del titolare del permesso e la conseguente regolarizzazione dello stesso anche attraverso la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Parimenti, il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'[art. 32](#), comma 3 del DLgs. 25/2008, seppur con il limite dei casi in cui siano intervenute le cause di esclusione o di diniego della protezione internazionale previste dagli [artt. 10](#), comma 2, 12, lett. b) e c), e [16](#) del DLgs. 251/2007, può ora essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Infine, da leggersi in combinato con la disposizione che riduce a **36 mesi** il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana (che da 730 giorni era stato portato a 4 anni),

pur se senza efficacia retroattiva per esplicita previsione normativa e riferito solo alle domande presentate successivamente alla conversione del decreto, è introdotta nell'ordinamento la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Ciò anche in relazione alla necessità di dimostrare la capacità economica del richiedente al fine di ottenere la **cittadinanza italiana ed europea**, spesso richiesta per partecipare alle selezioni del personale di alcune aziende pubbliche o private ovvero per partecipare ai concorsi pubblici.

Appare forse meno chiara, a parere di chi scrive, la motivazione soggiacente alla scelta per cui figurì tra i permessi convertibili in motivi di lavoro il permesso di soggiorno per residenza elettiva, che fonda la propria ragion d'essere sulla disponibilità economica del richiedente non derivante da attività lavorativa.

Ulteriori interessanti modifiche introdotte dal decreto sono il richiamo esplicito al c.d. **"asilo costituzionale"**, ovvero alla previsione di cui all'[art. 10](#), comma 3 Cost. in forza della quale viene sancita una limitazione della revoca o del rifiuto del permesso di soggiorno nei casi di incompatibilità con il diritto costituzionale e gli obblighi internazionali, e la modifica normativa riservata ai ricercatori in possesso del pertinente titolo per cui, al termine del periodo di ricerca, non è più richiesto di avere redditi e copertura sanitaria per poterlo convertire in permesso per attesa occupazione.

Concludiamo l'analisi delle modifiche introdotte nell'ambito delle norme sul soggiorno dei cittadini stranieri notando come le maglie per la concessione del permesso per **cure mediche** vengano ampliate, prevedendo che non siano più le "condizioni di salute di particolare gravità", bensì "gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie" a configurarsi quali motivi fondanti la concessione del titolo stesso.

Lo scopo è quello di limitare il contenzioso

È evidente dunque l'intento del legislatore di ampliare il novero degli stranieri che possano regolarmente lavorare in Italia, riducendo la possibilità di **vertenze** e azioni per il riconoscimento di una regolarizzazione della condizione di soggiorno legata al lavoro, così come pure è evidente la volontà di premiare i percorsi di integrazione.

Possibile presentare la domanda per le indennità COVID-19 previste dal DL Agosto

Con la circ. n. 125 di ieri, l'INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di **indennità onnicomprensiva** introdotta dall'[art. 9](#) del DL 104/2020 convertito (DL "Agosto") in favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica, nonché di indennità COVID-19 riconosciuta ai **lavoratori marittimi**, ex art. 10 del citato decreto.

Sotto il profilo operativo, qualora abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19 previste dal DL [18/2020](#) e dal DL [34/2020](#), **non sono tenute** a presentare una nuova domanda le categorie di lavoratori individuate dall'[art. 9](#) comma 1, 2, 4 e 5, vale a dire: stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti a tem-

po determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Viceversa, i suddetti soggetti sono tenuti alla presentazione della domanda se non hanno **mai richiesto** tali benefici o non abbiano beneficiato delle indennità COVID-19 previste dal DL [18/2020](#) e dal DL [34/2020](#) a seguito di **reiezione** della domanda.

Inoltre, anche i lavoratori marittimi, non essendo stati destinatari di analoga indennità COVID-19, sono tenuti a **presentare** la domanda per l'accesso all'indennità prevista dall'[art. 10](#) del DL 104/2020.

Con riguardo alle modalità di presentazione, l'INPS ricorda che la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via **telematica**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS. In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.

Pensioni INPS tassate per i cittadini italiani trasferiti in Bulgaria

La risposta ad interrogazione parlamentare n. [5-04550](#) ha precisato che, per i **pensionati italiani** trasferiti in Bulgaria, le condizioni per beneficiare dell'esonero dall'imposizione italiana sono quelle stabilite dalla Convenzione Italia-Bulgaria.

Il Trattato, che su questo punto rappresenta un *unicum* nel contesto delle Convenzioni stipulate dall'Italia, **vincola** i benefici convenzionali per i redditi di fonte italiana al fatto che la persona abbia la cittadinanza (e non solo la residenza) bulgara: conseguentemente, anche se il Trattato prevede la tassazione delle pensioni private nel solo Stato di residenza del-

la persona, la risposta ad interrogazione parlamentare precisa che le domande di rimborso dell'imposta italiana avanzate al Centro Operativo di Pescara devono comunque tenere conto di **tutti i requisiti** previsti dalla Convenzione per accedere ai benefici, compreso quello della cittadinanza bulgara.

Pur se le conclusioni della risposta non sono chiarissime, ne risulterebbe il **mantenimento** dell'imposizione italiana sulle pensioni erogate dall'INPS in tutti i casi in cui la persona non abbia acquisito la cittadinanza della Bulgaria, nelle more di una eventuale modifica della Convenzione che elimini il requisito della cittadinanza.

Sito Enea aggiornato con il superbonus del 110%

L'ENEA ha aggiornato ieri, 28 ottobre 2020, il proprio sito internet (<https://detrazionifiscali.enea.it/index.asp>), dal quale è possibile trasmettere le comunicazioni relative:

- agli interventi di **recupero edificio**, agli interventi antisismici e al c.d. "bonus mobili" ove siano volti a ottenere un risparmio energetico ([art. 16](#) comma 2-bis del DL 63/2013);
- agli interventi di **efficienza energetica** e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che fruiscono delle detrazioni fiscali ex L. [296/2006](#) e [art. 14](#) del DL 63/2013 (detrazioni dal 50% all'85%);
- agli interventi di efficienza energetica sulle facciate degli edifici che fruiscono del c.d. "bonus facciate" del 90% ai sensi

dell'[art. 1](#) commi 219-223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

È altresì possibile procedere al caricamento, alla modifica e alla consultazione delle **asseverazioni** e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia per i quali si intende beneficiare del **superbonus** del 110% ai sensi dell'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Tramite il sito si possono quindi creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine dei lavori e quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura, ai sensi dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.

Possibile rinunciare a precedenti aiuti per rientrare nel regime de minimis

La sentenza della Corte di giustizia Ue del 28 ottobre 2020, relativa alla causa [C-608/19](#), ha affermato che le imprese possono scegliere di **ridurre o rinunciare**, anche parzialmente, a un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale "[de minimis](#)".

In particolare, viene affermato che gli [artt. 3 e 6](#) del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli [artt. 107 e 108](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", devono essere interpretati nel senso che un'impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto "de minimis" che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di **200.000 euro**

nell'arco di tre esercizi finanziari, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.

Gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest'ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Spetta al **giudice** del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo a una data anteriore a quella della concessione dell'aiuto "de minimis".

Aggiornato l'applicativo per le domande di CIG in deroga per gli sportivi professionisti

Con il messaggio n. [3959](#) pubblicato ieri, l'INPS ha reso noto che l'applicativo per la presentazione delle domande di CIG in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al **Fondo pensione sportivi professionisti** è stato aggiornato al dettato disposto dall'[art. 22](#) comma 1-*bis* del DL 18/2020 (Cura Italia), inserito dall'[art. 2](#) comma 1 del DL 104/2020 (DL "Agosto").

Si ricorda che la norma prevede, in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al suddetto fondo, che nella stagione sportiva 2019-2020 hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde **non superiori a 50.000 euro**, la possibilità di accedere alla CIG in deroga, limitatamente a un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Le domande dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità stabilite con il messaggio n. [3137/2020](#) (si veda "[Al via la CIG in deroga per gli sportivi professionisti](#)" del 25 agosto 2020).

Inoltre, i datori di lavoro – precisa la norma – sono tenuti a

dichiarare la **retribuzione contrattuale** utile per l'accesso alla misura. Proprio al fine di permettere tale adempimento, l'applicativo per la presentazione delle domande è stato implementato con la **dichiarazione di responsabilità** del datore in ordine alla retribuzione contrattuale lorda, percepita dai singoli lavoratori per i quali si presenta domanda. L'Istituto evidenzia inoltre che i lavoratori dovranno essere valorizzati come impiegati.

Infine, le associazioni sportive che abbiano già presentato domanda all'INPS, ai sensi dell'abrogato [art. 98](#) comma 7 del DL 34/2020 (DL "Rilancio"), sono tenuti a **integrarla** inviando la dichiarazione di responsabilità, allegata al messaggio, all'indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente. In mancanza di tale dichiarazione integrativa non sarà possibile procedere con l'autorizzazione della prestazione richiesta.